

**STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale
"FinRa Trek - APS"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "FinRa Trek - APS", con sede legale nel Comune di Verucchio, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

organizzare attività di escursionismo e trekking

valorizzare il territorio della Valmarecchia

Organizzare attività e incontri con le persone che vivono la Valmarecchia per tramandare e preservare la memoria storica della Valle

Divulgare tramite blog (o altri strumenti) dei percorsi della valle

Promuovere le realtà locali a rischio di scomparsa con mezzo principale il trekking

Dialogare con gli enti e associazioni del territorio per organizzare attività finalizzate a promuovere il trekking

Organizzare attività con la finalità in ambito ecologico e rispetto della natura e dell'ambiente



STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "Fiducia Tech - APS"

Art. 1 - Finalità e scopo dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e culturale del territorio, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione sociale e culturale, in collaborazione con le istituzioni e i privati.

L'Associazione ha sede in [indirizzo] e opera nel territorio di [territorio].

L'Associazione è riconosciuta come ente non profit.

Art. 2 - Struttura e Organi

L'Associazione è costituita da un numero variabile di soci, che possono essere persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere.

La struttura dell'Associazione è composta dai seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e ha le seguenti attribuzioni:

- approvare lo Statuto;

- approvare il bilancio;

- eleggere e revocare i componenti il Consiglio di Amministrazione;

- approvare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- approvare le deliberazioni del Collegio Sindacale;

- approvare le deliberazioni del Presidente;

- approvare le deliberazioni del Collegio Sindacale;

- approvare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- approvare le deliberazioni del Collegio Sindacale;

Le attività dell'associazione, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte principalmente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che almeno il 50% di esse sia costituito da APS.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all'Organo di amministrazione.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione legale dei conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



per compiere con successo le sue funzioni, l'Organizzazione deve disporre di risorse umane, finanziarie e tecniche sufficienti. Le risorse umane sono costituite dal personale che svolge le funzioni amministrative, scientifiche e tecniche. Le risorse finanziarie sono costituite dalle contribuzioni dei paesi membri e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dall'Organizzazione. Le risorse tecniche sono costituite dalle attrezzature e dai materiali necessari per lo svolgimento delle attività.

Art. 1 - Obiettivi e compiti

1. L'Organizzazione ha per scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnica tra i paesi membri e di facilitare lo sviluppo della scienza e della tecnica in questi paesi.
 2. L'Organizzazione ha per compito di:
- a) studiare le questioni scientifiche e tecniche che interessano i paesi membri;
 - b) organizzare e promuovere le attività scientifiche e tecniche;
 - c) facilitare lo scambio di informazioni e di personale;
 - d) organizzare e promuovere le attività di ricerca e di sviluppo;
 - e) organizzare e promuovere le attività di insegnamento e di formazione;
 - f) organizzare e promuovere le attività di assistenza tecnica;
 - g) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - h) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - i) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - j) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - k) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - l) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - m) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - n) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - o) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - p) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - q) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - r) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - s) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - t) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - u) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - v) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - w) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - x) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - y) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;
 - z) organizzare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnica;

Art. 2 - Organizzazione

1. L'Organizzazione è costituita da:
- a) l'Assemblea dei paesi membri;
 - b) il Consiglio;
 - c) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - d) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - e) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - f) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - g) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - h) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - i) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - j) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - k) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - l) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - m) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - n) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - o) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - p) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - q) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - r) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - s) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - t) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - u) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - v) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - w) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - x) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - y) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;
 - z) l'Organismo di cooperazione scientifica e tecnica;

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

- L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al



Art. 1 - Organismo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione sono eletti in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente i soci che abbiano versato il versamento di ammissione e versato la quota di partecipazione al capitale sociale. L'Organo di Amministrazione è investito di tutte le funzioni che non sono attribuite espressamente ad altri organi della Società. L'Organo di Amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni a uno o più comitati o a uno o più amministratori delegati, ma non può delegare le funzioni che sono attribuite espressamente al Presidente o al Vice-Presidente. L'Organo di Amministrazione è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci per l'andamento della Società e per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

1.1 - Il Presidente

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta la Società nei confronti dei terzi e ha la rappresentanza legale della Società. Il Presidente è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente può delegare alcune delle sue funzioni a uno o più amministratori delegati, ma non può delegare le funzioni che sono attribuite espressamente al Vice-Presidente. Il Presidente è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci per l'andamento della Società e per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea dei soci in qualsiasi momento. Il Vice-Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Il Vice-Presidente rappresenta la Società nei confronti dei terzi e ha la rappresentanza legale della Società. Il Vice-Presidente è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Il Vice-Presidente può delegare alcune delle sue funzioni a uno o più amministratori delegati, ma non può delegare le funzioni che sono attribuite espressamente al Presidente. Il Vice-Presidente è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci per l'andamento della Società e per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Vice-Presidente può essere revocato dall'Assemblea dei soci in qualsiasi momento.

1.2 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente dell'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Il Vice-Presidente rappresenta la Società nei confronti dei terzi e ha la rappresentanza legale della Società. Il Vice-Presidente è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Il Vice-Presidente può delegare alcune delle sue funzioni a uno o più amministratori delegati, ma non può delegare le funzioni che sono attribuite espressamente al Presidente. Il Vice-Presidente è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci per l'andamento della Società e per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Vice-Presidente può essere revocato dall'Assemblea dei soci in qualsiasi momento.

Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 10 - Istituzione del Fondo

Art. 11 - Istituzione del Fondo

Art. 12 - Istituzione del Fondo

Art. 13 - Istituzione del Fondo

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le norme relative al trattamento fiscale delle società di capitali che, in virtù dell'articolo 2359 del Codice di Commercio, sono tenute a versare in favore dello Stato un contributo pari al 10 per cento dell'utile netto distribuito ai soci.

Il presente articolo del Codice di Commercio ha lo scopo di chiarire le norme relative al trattamento fiscale delle società di capitali che, in virtù dell'articolo 2359 del Codice di Commercio, sono tenute a versare in favore dello Stato un contributo pari al 10 per cento dell'utile netto distribuito ai soci.

Il presente articolo del Codice di Commercio ha lo scopo di chiarire le norme relative al trattamento fiscale delle società di capitali che, in virtù dell'articolo 2359 del Codice di Commercio, sono tenute a versare in favore dello Stato un contributo pari al 10 per cento dell'utile netto distribuito ai soci.

Il presente articolo del Codice di Commercio ha lo scopo di chiarire le norme relative al trattamento fiscale delle società di capitali che, in virtù dell'articolo 2359 del Codice di Commercio, sono tenute a versare in favore dello Stato un contributo pari al 10 per cento dell'utile netto distribuito ai soci.

Art. 14 - Disposizioni

Il presente articolo del Codice di Commercio ha lo scopo di chiarire le norme relative al trattamento fiscale delle società di capitali che, in virtù dell'articolo 2359 del Codice di Commercio, sono tenute a versare in favore dello Stato un contributo pari al 10 per cento dell'utile netto distribuito ai soci.

Art. 15 - Disposizioni

Il presente articolo del Codice di Commercio ha lo scopo di chiarire le norme relative al trattamento fiscale delle società di capitali che, in virtù dell'articolo 2359 del Codice di Commercio, sono tenute a versare in favore dello Stato un contributo pari al 10 per cento dell'utile netto distribuito ai soci.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Andrea Ottaviani

Andrea Gorattini

Luca Barbero

Imma Biondi

Maria Dolci

Federica Pansani

Fabio Bollani

Giulia Bonellini